



COMUNE DI SPINOSO

Provincia di Potenza

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del Reg.	OGGETTO
Data 15/04/2015	ART.1,COMMA 611,DELLA L.23.12.2014, N.190. DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. DETERMINAZIONE.-
Prot. n. 2795	

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **quindici** del mese di **aprile** alle ore **12,30**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori

		PRESENTI	ASSENTI
SOLIMANDO MARIO	SINDACO	X	
FREZZA ANTONIO	ASSESSORE	X	
VITALE GIUSEPPINA	ASSESSORE	X	

Totale presenti : 03

Totale assenti : 00

Assiste e partecipa il Segretario Comunale **NOTO Silvana** incaricato della redazione del verbale.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta, dichiara aperta la stessa ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO il D.Lvo n. 267 del 18 agosto 2000;

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

-il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000 hanno espresso parere favorevole e che si allegano al presente atto e del quale costituiscono parte integrante.

Premesso che:

- l'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 TUEL indica le funzioni spettanti ai Comuni;
- l'articolo 3, comma 27 della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza di mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n. 244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e del mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Atteso che permane l'obbligo, ai sensi dell'art. 14, comma 32 della legge citata, di porre in liquidazione, ovvero cedere le partecipazioni delle società partecipate, non indispensabili per lo svolgimento di servizi pubblici, a meno che trattasi di società che abbiano conseguito un utile negli ultimi tre esercizi e che non abbiano subito riduzione di capitale o richiesto ripiano delle perdite di bilancio;

Richiamato l'art. 1, commi da 551 a 569 della L. 27/12/2013, n. 147;

Richiamato, altresì, l'art. 1 comma 611 della L. 23/12/2014, n. 190 il quale stabilisce che:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo

conto dei seguenti criteri :

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Ritenuto di dover effettuare la ricognizione di cui al soprarichiamato articolo 3, comma 27, Legge n. 244/2007, nonché ai sensi dell'art. 14, comma 32 della legge 122/2010, al fine di appurare se esiste la finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle aziende sopra evidenziate od utilità diverse nelle citate partecipazioni;

Dato atto del permanere dei presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, in ordine al legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie dal momento che le sopraccitate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Verificato che il Comune di Spinoso detiene partecipazioni, in ordine a quanto stabilito dall'art. 1, comma 611 e ss. Della L. 23/12/2014, n. 190 nelle seguenti società:

Società partecipata	n. azioni	Partecipazione
Acquedotto Lucano S.p.A.	71.206	0,33 % valore nominale € 71.206,00
Gal Akiris Soc. Cons. arl	1 quota	0,5 Valore nominale € 500,00

Valutato e ritenuto di mantenere allo stato attuale tutte le partecipazioni di cui sopra poiché esse forniscono servizi fondamentali per il Comune, quali:

- l'Acquedotto Lucano s.p.a. è gestore unico del servizio Idrico integrato della Regione Basilicata;
- il Gal Akiris società consortile a.r.l., persegue le finalità di interesse generale, senza interferire con la concorrenza di mercato;

Che, dette partecipazioni risultano essere in percentuali minime tali per cui il Comune non ha alcuna rilevanza decisionale in seno ai rispettivi consigli di amministrazione e che hanno come unico scopo l'ottenimento di servizi pubblici di carattere essenziale e istituzionale;

Che, non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.1, comma 611, lett.a), b) e c) e che, pertanto, non è possibile procedere a eliminazione di alcuna quota di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma in argomento;

Richiamato il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in legge 07/08/2012 n.135;

Richiamato, altresì, l'art. 16 comma 28 del D.L. 138 del 13/08/2011 convertito in legge n.14814/09/2011;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs.n.267/000;

Visto lo Statuto Comunale;

TUTTO ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) e s.m.i. il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Spinoso nelle Società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune di cui al seguente elenco:

Società partecipata	n. azioni	Partecipazione
Acquedotto Lucano S.p.A.	71.206	0,33 % valore nominale € 71.206,00
Gal Akiris Soc. Cons. arl	1 quota	0,5 Valore nominale € 500,00

3. **Di dare atto** che non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 1, comma 611 lett.a), b) e c) e che, pertanto, non è possibile procedere a eliminazione di alcuna quota di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma;
4. **Di dare atto**, altresì, che si intende rispettato il disposto di cui all'art. 1, comma 611 della L. 190/2014;
5. **Di trasmettere** il presente atto alla Corte dei Conti, Sezione Autonomie e AL REVISORE DEI Conti di procedere alla pubblicazione sul sito informatico del Comune e sul portale del Mef (portalesoro.mef.gov.it).

Con successiva votazione ed a voti unanimi espressi come per legge


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SPINOSO

Provincia di Potenza



OGGETTO: ART.1, COMMA 611, DELLA L.23.12.2014, N.190. DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI LOCALI. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE. DETERMINAZIONE.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- l'articolo 13 del D.Lgs. 267/2000 TUEL indica le funzioni spettanti ai Comuni;
- l'articolo 3, comma 27 della Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria 2008) stabilisce che, al fine di tutelare la concorrenza di mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
- la medesima disposizione stabilisce, comunque, che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- l'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n.244/2007 prevede che l'assunzione di nuove partecipazioni e del mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con deliberazione motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;

Atteso che permane l'obbligo, ai sensi dell'art.14, comma 32 della legge citata, di porre in liquidazione, ovvero cedere le partecipazioni delle società partecipate, non indispensabili per lo svolgimento di servizi pubblici, a meno che trattasi di società che abbiano conseguito un utile negli ultimi tre esercizi e che non abbiano subito riduzione di capitale o richiesto ripiano delle perdite di bilancio;

Richiamato l'art.1, commi da 551 a 569 della L.27/12/2013, n.147;

Richiamato, altresì, l'art.1 comma 611 della L.23/12/2014, n.190 il quale stabilisce che:

“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri :

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Ritenuto di dover effettuare la ricognizione di cui al soprarichiamato articolo 3, comma 27, Legge n.244/2007, nonché ai sensi dell'art.14, comma 32 della legge 122/2010, al fine di appurare se esiste la finalità istituzionale nell'oggetto sociale delle aziende sopra evidenziate od utilità diverse nelle citate partecipazioni;

Dato atto del permanere dei presupposti di cui al comma 27 dell'articolo 3 della Legge n. 244/2007, in ordine al legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie dal momento che le sopracitate società svolgono attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Verificato che il Comune di Spinoso detiene partecipazioni, in ordine a quanto stabilito dall'art.1, comma 611 e ss. Della L. 23/12/2014, n.190 nelle seguenti società:

Società partecipata	n. azioni	Partecipazione
Acquedotto Lucano S.p.A.	71.206	0,33 % valore nominale € 71.206,00
Gal Akiris Soc. Cons. arl	1 quota	0,5 Valore nominale € 500,00

Valutato e ritenuto di mantenere allo stato attuale tutte le partecipazioni di cui sopra poiché esse forniscono servizi fondamentali per il Comune, quali:

- l'Acquedotto Lucano s.p.a. è gestore unico del servizio Idrico integrato della Regione Basilicata;

- il Gal Akiris società consortile a.r.l., persegue le finalità di interesse generale, senza interferire con la concorrenza di mercato;

Che, dette partecipazioni risultano essere in percentuali minime tali per cui il Comune non ha alcuna rilevanza decisionale in seno ai rispettivi consigli di amministrazione e che hanno come unico scopo l'ottenimento di servizi pubblici di carattere essenziale e istituzionale;

Che, non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art.1, comma 611, lett.a), b) e c) e che, pertanto, non è possibile procedere a eliminazione di alcuna quota di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma in argomento;

Richiamato il D.L. 95 del 06/07/2012 convertito in legge 07/08/2012 n.135;

Richiamato, altresì, l'art. 16 comma 28 del D.L. 138 del13/08/2011 convertito in legge n.14814/09/2011;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs.n.267/000;

Visto lo Statuto Comunale;

TUTTO ciò premesso;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** la premessa narrativa al presente dispositivo che qui si intende integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI STABILIRE**, ai sensi dell'articolo 3, comma 28, della medesima Legge n.244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) e s.m.i. il mantenimento delle partecipazioni possedute dal Comune di Spinoso nelle Società che svolgono attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle attività istituzionali del Comune di


cui al seguente elenco:

Società partecipata	n. azioni	Partecipazione
Acquedotto Lucano S.p.A.	71.206	0,33 % valore nominale € 71.206,00
Gal Akiris Soc. Cons. arl	1 quota	0,5 Valore nominale € 500,00

3. **Di dare atto** che non ricorre alcuna delle ipotesi contemplate dall'art. 1, comma 611 lett.a), b) e c) e che, pertanto, non è possibile procedere a eliminazione di alcuna quota di partecipazione attraverso la predisposizione del piano di razionalizzazione previsto dalla norma;
4. **Di dare atto**, altresì, che si intende rispettato il disposto di cui all'art. 1, comma 611 della L. 190/2014;
5. **Di trasmettere** il presente atto alla Corte dei Conti, Sezione Autonomie e AL REVISORE DEI Conti di procedere alla pubblicazione sul sito informatico del Comune e sul portale del Mef (portaletesoro.mef.gov.it).

Spinoso li 10/04/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(Dr.ssa Silvana NOTO)



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to SOLIMANDO Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to NOTO Silvana

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- CHE La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134, T.U. n. 267 del 18/8/2000;

Viene affissa all'Albo pretorio comunale in data 11/06/2015 per la pubblicazione di gg. 15 consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, T.U. n. 267/2000 (n. prot. 2295);

Dalla Residenza Comunale, 11/06/2015

Il Segretario Comunale
F.to NOTO Silvana

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 15/04/2015

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3, T.U. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

Dalla Residenza Comunale, 11/06/2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
NOTO Silvana

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Dalla Residenza Comunale 11/06/2015

IL Segretario Comunale
NOTO Silvana

